



COMUNE DI CASALE SUL SILE

Provincia di Treviso

<http://www.comunecasale.tv.it>

comune.casalesulsile@pecveneto.it

Via Vittorio Veneto 23 – 31032
P.I. 01557090261

Tel 0422 – 784511 / Fax 0422 – 784509
C.F. 80008210264

Prot. nr.

Casale sul Sile, 31 marzo 2016

veneto.controllo@corteconticert.it

Alla Corte dei Conti della Regione Veneto
Sezione regionale di controllo
Campo Sant'Angelo - San Marco, 3538
30124 - VENEZIA

OGGETTO: Relazione sui risultati conseguiti dal piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute.

A mente di quanto dispone l'ultimo capoverso del comma 612¹ dell'art.1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", il sottoscritto Sindaco del comune intestato espone la seguente relazione.

In seguito alla emanazione della norma questa amministrazione ha adottato i seguenti atti:

Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 2 aprile 2015 – ALLEGATO 1

I principi a cui si è ispirata l'azione di questa amministrazione, contenuti nella norma (*tra parentesi viene riportato il comma corrispondente*), sono stati:

1. (co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettevano strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) potevano realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiedeva la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non poteva avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.
2. (co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale fossero pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviavano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale

¹ Al fine di una corretta comprensione del presente documento da parte di chi lo leggerà sul sito istituzionale dell'ente, la norma citata dispone:

" [...] 612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, e' trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. **Entro il 31 marzo 2016**, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. [...]"

informativa recavano il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni venivano comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

3. (co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procedeva alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.
4. (co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società potevano concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove avevano sede le società interessate da eccedenze di personale.
5. (co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiavano di vantaggi fiscali se procedevano allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.





Andavano inoltre tenuti presente i seguenti punti:

- *Nel caso di scioglimento, da deliberare entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) gli atti e le operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.*
- *Se lo scioglimento riguardava una società controllata indirettamente: le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrevano alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze erano deducibili nell'esercizio in cui erano realizzate e nei quattro successivi.*
- *Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni fosse avvenuta ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrevano alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze erano deducibili nell'esercizio in cui fossero realizzate e nei quattro successivi.*
- *L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguardava sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.*
- *In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% doveva essere riconosciuto il diritto di prelazione.*

Come è riscontrabile nel piano allegato gli obiettivi posti da conseguire entro il 31/12/2015 attraverso deliberazioni del consiglio che potessero prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni, erano i seguenti :

Sile Piave spa (quota sociale 13% pari ad 260.000) e **Piave servizi s.r.l.** (quota sociale 3.,67%\$ pari ad 660,00). Il piano prevedeva la fusione per incorporazione delle società operative Sile Piave SpA e SISP S.r.l. (consorella di Sile Piave S.p.A) in Piave servizi s.r.l.

La fusione che si è conclusa in data 29 giugno 2015.

AZIENDE	PREVISIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE	RISULTATI RAGGIUNTI
<p>SILE PIAVE SPA</p>  <p>QUOTA DEL COMUNE DI 13,00%</p> <p>Capitale Sociale 2.000.000,00</p> <p>SERVIZI IDRICI SINISTRA PIAVE S.r.l.</p>  <p>QUOTA DEL COMUNE DI 0,00...%</p> <p>Capitale Sociale 4.116.230,00</p> <p>PIAVE SERVIZI SRL</p>  <p>QUOTA DEL COMUNE DI 3,6667%%</p> <p>Capitale sociale Euro 18.000,00</p>	<p>Fusione per incorporazione della società operativa SILE PIAVE SPA con la Consorella SISP srl in Piave Servizi srl</p>	<p>Fusione per incorporazione delle società SILE PIAVE SPA e SISP srl in Piave Servizi srl</p>  <p>PIAVE SERVIZI S.R.L.</p> <p>Alle ore 12:00 del 31.12.2015 sono state estinte SILE PIAVE SPA e SERVIZI IDRICI SINISTRA PIAVE SRL</p> <p>QUOTA DEL COMUNE DI 4,287%</p> <p>Capitale sociale Euro 6.134.230,00</p>

Come previsto nel Piano di razionalizzazione del Comune di Casale sul sile trasmesso alla Sezione Regionale della Corte dei Conti con nota protocollo n. 8570 del 25.05.2015 si è proceduto alla

razionalizzazione programmata attraverso la fusione per incorporazione in PIAVE SERVIZI SRL di SILE PIAVE SPA e SISP SRL e la conseguente estinzione di quest'ultime.

La Fusione tra società operative operanti all'interno dell'ATO Veneto Orientale risponde pienamente alle disposizioni della legge di stabilità 2015, che rendono più stringente il percorso delle aggregazioni.

PROGETTO DI FUSIONE

Società incorporante: PIAVE SERVIZI S.r.l., con sede in Codognè (TV), via F. Petrarca n. 3, capitale sociale euro 18.000,00.= interamente versato, numero di iscrizione R.I. di Treviso 03475190272, codice fiscale e partita IVA: 03475190272;

Società incorporanda: AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SILE PIAVE S.P.A., con sede in Roncade (TV), via T. Vecellio n. 8, capitale sociale euro 2.000.000,00.= interamente versato, numero di iscrizione R.I. di Treviso 00282170265, codice fiscale e partita IVA: 00282170265;

Società incorporanda: SERVIZI IDRICI SINISTRA PIAVE S.R.L., con sede in Codognè (TV), via F. Petrarca n. 3, capitale sociale euro 4.116.230,00.= interamente versato, numero di iscrizione R.I. di Treviso 02136980261, codice fiscale e partita IVA: 02136980261.

MOTIVAZIONI CHE HANNO PORTATO ALLA FUSIONE

Tutti i 39 Comuni soci e l'Assemblea hanno scelto di giungere velocemente alla FUSIONE:

- a) per rispondere compiutamente a quanto stabilito dal Consiglio di Bacino, da ultimo con deliberazione n. 16 del 28.03.2014, che nel rideterminare e confermare l'affidamento in house al gruppo contrattuale Piave Servizi nella gestione del S.I.I. nel territorio di competenza (39 comuni) ha indicato tale soluzione come temporanea e comunque prodromica alla Fusione;
- b) per mantenere tale affidamento in house, confermando le posizioni del gruppo contrattuale sull'erogazione pubblica del Servizio Idrico Integrato, al fine di rispettare la volontà espressa dalla Cittadinanza con il referendum del 2011;
- c) per avere una struttura di grandezza adeguata al mercato, e quindi ottenere sinergie, economie di scala, ottimizzazioni e miglioramento del servizio;
- d) per ridurre numericamente, razionalizzando, le partecipate afferenti il S.I.I. dai portafogli dei Comuni proprietari, in linea con la vigente normativa;
- e) per dare adempimento concretamente alla legge 190/2014.

Per quanto riguarda questo ultimo punto è opportuno sottolineare che Piave Servizi srl in quanto *capogruppo*, che svolgeva unicamente attività di coordinamento, risultava composta da soli amministratori e pertanto rientrante in quegli organismi che, ai sensi del co. 611, l. n. 190/2014, dovevano essere oggetto della razionalizzazione.

E' inoltre opportuno ricordare che le funzioni di controllo sono proprie ed istituzionali degli Enti per cui è ragionevole ipotizzare che tale ruolo non sia esternalizzabile ².

La fusione per incorporazione di SISP SRL e Sile Piave in Piave Servizi srl, ha permesso a quest'ultima di diventare da una società "capogruppo", e quindi assimilabile a una holding, a una società erogatrice, comparabile per grandezza dei Comuni servizi, alla media delle Aziende Venete del settore, confermando

² C. conti, sez. contr. Piemonte, n. 56/2010/PAR "il monitoraggio concreta una vera e propria attività istituzionale dell'ente, la cui esternalizzazione mediante affidamento ad un soggetto terzo risulta alquanto dubbia"

l' idoneità del suo taglio dimensionale ai fini di una efficiente gestione e salvaguardia del suo compito di gestore.

Le funzioni di "controllo congiunto" sull'azienda sono completamente ritornate agli Enti, che, mancando un rapporto contrattuale intersoggettivo tra enti soci e Piave Servizi srl, perché quest'ultima è, in realtà, solo la *longa manus* dei Comuni, indirizzano e verificano l'azienda attraverso un organo extrasocietario: il comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo.

MODALITA' UTILIZZATE NEL PROGETTO DI FUSIONE

L'Assemblea dei soci di Piave Servizi srl nella seduta del 13.12.2014 nel rispetto dei principi pubblici di semplificazione, razionalizzazione, trasparenza ed economicità, al fine di pervenire alla fusione con la massima celerità possibile ha autorizzato il C.d.A. ad avvalersi, nella definizione del processo di fusione e del progetto, di tutte quelle disposizioni di legge che avrebbero garantito il massimo contenimento dei costi e dei tempi. Ai sensi delle disposizioni civilistiche dell' art. 2501 ter del codice civile la proprietà ha pertanto manifestato la disponibilità a:

- a) rinunciare al termine dei trenta giorni tra iscrizione del progetto di fusione presso il registro delle imprese e data fissata per la decisione in ordine alla fusione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2501 ter del codice civile;
- b) rinunciare alla redazione della situazione patrimoniale di cui all'ultimo comma dell' art. 2501 quater del codice civile;
- c) rinunciare alla relazione dell'organo amministrativo di cui all'ultimo comma dell'art. 2501 quinquies del codice civile;
- d) rinunciare alla relazione degli esperti di cui all'ultimo comma dell'art. 2501 sexies del codice civile;
- e) rinunciare al deposito di atti di cui al comma primo dell'art. 2501 septies del codice civile.

Nell' Assemblea del 14 Marzo 2015 i Soci hanno approvato all'unanimità (dopo un processo di condivisione) il Business Plan che prevede la fusione come processo di aggregazione e definisce l'organizzazione di Piave Servizi srl, nel post fusione.

Il Consiglio di Amministrazione delle società coinvolte nella fusione in parola hanno deliberato in data 13.04.2015 l'approvazione del Progetto di Fusione, rielaborato attraverso le osservazioni dei Comuni soci, provvedendo altresì, in ossequio ad un principio di garanzia e pubblicità verso i soci ed i terzi, al deposito dello stesso presso il registro delle imprese di Treviso corredandolo della relazione dell'esperto sulla congruità del rapporto di cambio di cui all'art.2501-sexies del codice civile.

La relazione dell'esperto sulla congruità del rapporto di cambio, prevista dall'art. 2501-sexies c.c. è stata redatta dal dott. Luciano FRANCONI di San Fior (TV).

I trentanove Consigli Comunali in modo unanime hanno quindi approvato il progetto di Fusione e il Regolamento per il funzionamento del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo dando mandato al Sindaco di esprimere la volontà consiliare in sede assembleare.

Nelle assemblee del 29 Giugno 2015 i soci di Piave Servizi, Sisp srl e Sile Piave Spa hanno approvato il progetto di Fusione.

L'atto di fusione per incorporazione di SISP srl e SILE PIAVE SPA in PIAVE SERVIZI srl è stato sottoscritto il 9 Dicembre 2015, con efficacia 31.12.2015, quanto SISP srl e SILE PIAVE SRL sono cessate.

La società PIAVE SERVIZI SRL è quindi subentrata ipso jure in tutti gli atti in cui risultano titolari le società incorporate .

Le operazioni delle società incorporate saranno imputate al bilancio di PIAVE SERVIZI srl ai sensi dell'articolo 172 comma 9 del DPR 917/1986 retroattivamente dal 1 gennaio 2015.

	dal 15 marzo	fino al 15 aprile	dal 15 aprile	fino al 15 maggio	giugno	dal 15 giugno	luglio	fino al 31 agosto	novembre	dicembre	01/03/2016
Processo di condivisione del progetto di Fusione con i Comuni Soci	PREVISIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE	REALIZZAZIONE									
Trasmissione piani operativi di razionalizzazione da parte dei Comuni Soci alla Corte dei Conti	PREVISIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE	REALIZZAZIONE									
Approvazione da parte dei CDA del progetto di Fusione		PREVISIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE									
30 giorni di pubblicità legale			PREVISIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE	REALIZZAZIONE							
Delibera dei Consigli Comunali				PREVISIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE	REALIZZAZIONE						
Assemblea di approvazione del progetto di Fusione					PREVISIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE	REALIZZAZIONE					
Decorso dei 60 giorni per i creditori						PREVISIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE	REALIZZAZIONE				
Sottoscrizione atti di Fusione									PREVISIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE		
Trasmissione del referto della Fusione alla Corte dei Conti										PREVISIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE	REALIZZAZIONE

	PREVISIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
	REALIZZAZIONE

Tabella 1 Processo di fusione. Confronto tra il cronoprogramma "stimato" e quello realizzato

MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA FUSIONE, RAPPORTO DI CAMBIO E NUOVE QUOTE DI CAPITALE SOCIALE ATTRIBUITE AI SOCI

Si precisa innanzi tutto che le società partecipanti alla fusione risultavano già tra loro soggette ad un rapporto di direzione e coordinamento di natura contrattuale instaurato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2497 septies del codice civile.

In particolare, la società incorporante PIAVE SERVIZI S.r.l. è, ai sensi della suddetta norma codicistica, la società che esercitava attività di direzione e coordinamento delle società operative SILE PIAVE S.p.A. e S.I.S.P. S.r.l. sulla base di specifico contratto di direzione e coordinamento pubblicato al Registro delle Imprese e sulla base di specifiche clausole degli statuti delle società medesime.

Mediante tale esercizio di attività di direzione e coordinamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2497 septies del codice civile, PIAVE SERVIZI S.r.l. ha svolto in maniera unitaria, per mezzo delle due società operative soggette a direzione e coordinamento, il servizio idrico integrato nel territorio dei 39 Comuni soci ricevuto in affidamento ai sensi di legge dalla Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale competente, oggi Consiglio di Bacino (Ente di diritto pubblico).

Tutte le società in questione erano interamente partecipate da enti locali facenti parte del Consiglio di Bacino richiamato. In particolare tutti i trentanove enti locali partecipavano già al capitale sociale di PIAVE SERVIZI S.r.l., mentre nelle due società operative soggette a direzione e coordinamento partecipavano gli enti locali appartenenti ai rispettivi sotto ambiti territoriali di operatività. L'affidamento del servizio idrico integrato è avvenuto "in house", in attuazione della normativa nazionale e comunitaria in materia, posto che gli enti locali territoriali soci delle suddette società esercitavano sulle stesse, mediante patti parasociali tra loro stipulati, il controllo analogo richiesto dalla normativa e giurisprudenza in questione.

Parimenti, gli amministratori della società incorporanda SILE PIAVE S.P.A hanno determinato il valore del capitale economico aziendale in euro 6.337.000,00.

Dati in migliaia di euro

	2014	2015	2016	2017	2018	TV	Totale
RO caratteristico	737	937	974	1.062	1.097		
RO netto di imposta	479	609	633	690	713		
WACC	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%		
Anno t	1	2	3	4	5		
V	453	545	535	552	539	8.883	11.507
Indebitamento finanz.							5.170
We							6.337

Il valore del capitale economico della incorporante PIAVE SERVIZI S.r.l. è stato invece posto in Euro 18.000,00, coincidente con il capitale sociale nominale.

Il rapporto tra i due valori economici stimati delle società incorporande operative è stato perciò stabilito , sulla base dei valori del capitale economico aziendale prima indicati, di 2,0312 e cioè Euro 12.872.000,00/6.337.000,00.

Poiché doveva essere rispettato tale rapporto anche nelle proporzioni di assegnazione dell'aumento del capitale sociale della incorporante, *per ogni euro* di aumento di capitale sociale della società incorporante:

- a) ai soci di area S.I.S.P. S.r.l. è stato attribuito 0,6701 Euro di capitale sociale
- b) ai soci di area SILE PIAVE SPA è stato attribuito 0,3299 Euro di capitale sociale

Pertanto l'aumento di capitale sociale assegnato ai soci di S.I.S.P. S.r.l. è stato pari ad Euro 6.116.230,00 x 0,6701 = Euro 4.098.485,73.

Pertanto l'aumento di capitale sociale assegnato ai soci di SILE PIAVE SPA è stato pari ad Euro 6.116.230,00 x 0,3299 = Euro 2.017.744,27.

PROPRIETA'	PIAVE SERVIZI		AUMENTO SISP			AUMENTO SILE PIAVE			PIAVE SERVIZI (POST-FUSIONE)	
	QUOTA %	VALORE NOMINALE QUOTA €	QUOTA % in SISP ANTE- FUSIONE	QUOTA DI CONCAMBIO	VALORE NOMINALE QUOTA €	QUOTA % in SILE PIAVE ANTE-FUSIONE	QUOTA DI CONCAMBIO	VALORE NOMINALE QUOTA €	QUOTA %	VALORE NOMINALE QUOTA €
Cappella Maggiore	1,9978%	359,61	2,9968%	2,0081%	122.822,24				2,0081%	123.181,85
Chiarano	1,3319%	239,74	1,9978%	1,3388%	81.881,50				1,3387%	82.121,24
Cimadolmo	0,6659%	119,87	0,9989%	0,6694%	40.940,75				0,6694%	41.060,62
Codognè	2,3309%	419,56	3,4962%	2,3428%	143.292,62				2,3428%	143.712,18
Colle Umberto	2,3309%	419,56	3,4962%	2,3428%	143.292,62				2,3428%	143.712,18
Conegliano	8,6567%	1.558,21	12,9860%	8,7019%	532.229,73				8,7018%	533.787,94
Cordignano	2,9968%	539,43	4,4952%	3,0123%	184.233,37				3,0122%	184.772,80
Fontanelle	1,9978%	359,61	2,9968%	2,0081%	122.822,24				2,0081%	123.181,85
Fregona	0,0143%	2,57	0,0215%	0,0144%	880,19				0,0144%	882,76
Gaiarine	2,9968%	539,43	4,4952%	3,0123%	184.233,37				3,0122%	184.772,80
Godega di Sant'Urbano	2,6638%	479,48	3,9957%	2,6775%	163.762,99				2,6775%	164.242,47
Gorgo al Monticano	1,6650%	299,69	2,4973%	1,6734%	102.351,87				1,6734%	102.651,56
Mansuè	1,6650%	299,69	2,4973%	1,6734%	102.351,87				1,6734%	102.651,56
Mareno di Piave	2,9968%	539,43	4,4952%	3,0123%	184.233,37				3,0122%	184.772,80
Motta di Livenza	3,9957%	719,22	5,9935%	4,0163%	245.644,49				4,0162%	246.363,71
Oderzo	5,6806%	1.018,91	8,4909%	5,6897%	347.996,36				5,6896%	349.015,27
Ormele	0,6659%	119,87	0,9989%	0,6694%	40.940,75				0,6694%	41.060,62
Orsago	1,6650%	299,69	2,4973%	1,6734%	102.351,87				1,6734%	102.651,56
Ponte di Piave	1,6650%	299,69	2,4973%	1,6734%	102.351,87				1,6734%	102.651,56
Portobuffolè	0,3330%	59,95	0,4995%	0,3347%	20.470,37				0,3347%	20.530,32
Salgareda	1,6650%	299,69	2,4973%	1,6734%	102.351,87				1,6734%	102.651,56
San Fior	2,6638%	479,48	3,9957%	2,6775%	163.762,99				2,6775%	164.242,47
San Pietro di Feletto	0,0119%	2,14	0,0178%	0,0119%	729,84				0,0119%	731,98
San Polo di Piave	0,6659%	119,87	0,9989%	0,6694%	40.940,75				0,6694%	41.060,62
San Vendemiano	3,9957%	719,22	5,9935%	4,0163%	245.644,49				4,0162%	246.363,71
Santa Lucia di Piave	0,0190%	3,42	0,0285%	0,0191%	1.166,95				0,0191%	1.170,37
Samede	1,3319%	239,74	1,9978%	1,3388%	81.881,50				1,3387%	82.121,24
Susegana	0,0266%	4,79	0,0399%	0,0267%	1.633,93				0,0267%	1.638,72
Vazzola	1,9978%	359,61	2,9968%	2,0081%	122.822,24				2,0081%	123.181,85
Vittorio Veneto	5,9935%	1.078,83	8,9903%	6,0244%	368.466,73				6,0243%	369.545,56
TOTALE AREA SISP	66,6667%	12.000,00	100,00%	67,0100%	4.098.485,73				67,0090%	4.110.485,73
Casale sul Sile	3,6667%	660,00				13,0000%	4,2887%	262.306,76	4,2870%	262.966,76
Casier	3,3333%	600,00				12,0000%	3,9588%	242.129,31	3,9570%	242.729,31
Marcon	5,3333%	960,00				16,0000%	5,2784%	322.839,08	5,2780%	323.799,08
Meolo	2,6667%	480,00				7,6800%	2,5336%	154.962,76	2,5340%	155.442,76
Monastier di Treviso	1,6667%	300,00				4,0000%	1,3196%	80.709,77	1,3210%	81.009,77
Quarto d'Altino	3,3333%	600,00				10,6900%	3,5266%	215.696,86	3,5260%	216.296,86
Roncade	5,3333%	960,00				14,1800%	4,6780%	286.116,14	4,6800%	287.076,14
San Biagio di Callalta	4,3333%	780,00				10,2000%	3,3650%	205.809,92	3,3680%	206.589,92
Silea	3,6667%	660,00				12,2500%	4,0413%	247.173,67	4,0400%	247.833,67
TOTALE AREA SILE PIAVE	33,3333%	6.000,00				100,00%	32,9900%	2.017.744,27	32,99100%	2.023.744,27
TOTALE CAPITALE SOCIALE	100,00%	18.000,00			6.116.230,00				100,0000%	6.134.230,00

Pertanto si è provveduto:

- c) ad aumentare il capitale sociale della società incorporante PIAVE SERVIZI S.r.l. in misura pari ad euro 6.116.230,00 complessivi, mediante assegnazione di quote per complessivi nominali euro 4.098.485,73 ai soci della società incorporata S.I.S.P. S.r.l. e di quote per complessivi nominali euro 2.017.744,27 ai soci della società incorporata SILE PIAVE S.p.A.,;
- d) i soci di area SISP SRL si sono suddivisi le quote per complessivi nominali euro 4.098.485,73 proporzionalmente alla percentuale del capitale di SISP srl posseduta;
- e) i soci di area SILE PIAVE SPA si sono suddivisi le quote per complessivi nominali euro 4.098.485,73 proporzionalmente alla percentuale del capitale di SILE PIAVE SPA posseduta.

L'aumento del capitale sociale della Incorporante PIAVE SERVIZI S.r.l. a servizio della fusione da euro 18.000,00 ad euro 6.134.230,00 ha avuto efficacia dal 31 Dicembre 2015.

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO ANALOGO

Nella elaborazione del progetto di Fusione il Cda, i Soci e la Direzione hanno previsto la costituzione di un comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo per garantire la piena legittimità dell'affidamento in house providing.

Gli articoli 28 e 30 dello Statuto di Piave Servizi S.r.l. istituiscono il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo composto dai Sindaci pro tempore di tutti i Comuni Soci o da loro Assessori all'uopo delegati in via permanente, i quali rimangono in carica fino al termine del mandato amministrativo dei Sindaci. La scelta di istituire il Comitato non attraverso una convenzione tra enti soci ma attraverso una previsione statutaria è volta a valorizzare Piave Servizi srl come società interamente pubblica e a servizio esclusivo delle Comunità di riferimento. Malgrado le aperture delle recenti Direttive comunitarie aprano il capitale sociale delle aziende affidatarie dei servizi in house providing ai privati, lo statuto di Piave Servizi prevede espressamente che la società sia a capitale interamente pubblico.

Il comitato si pone come obiettivo quello di garantire ai comuni un controllo effettivo e strutturale sulla società. Di conseguenza, le verifiche sono al tempo stesso sugli organi e, quindi, strutturali, e sugli atti, ovvero sulle azioni e sui comportamenti.

Il comitato permette ad ogni socio di :

1. svolgere una attività di indirizzo strategico ovvero emanando disposizioni idonee a definire le politiche aziendali in materie, come gli investimenti e il personale, che non rientrano strettamente nelle funzioni dell'Assemblea dei soci;
2. esercitare un potere di controllo su tutta l'attività sociale, ad esempio valutando e analizzando rendicontazioni delle attività.

E' importante sottolineare che il comitato svolge quindi funzioni di diritto pubblico e non societario. Il comitato disegnato per Piave Servizi ha chiaramente una matrice pubblicistica in quanto:

- è un organo extrasocietario approvato e regolamentato dai 39 Consigli Comunali per sottolineare che i Sindaci, nel Comitato, rappresentano la loro comunità e non sono semplicemente dei soci. Approvare il Regolamento del Comitato con una deliberazione dell'Assemblea o del Comitato stesso avrebbe limitato fortemente la natura pubblicistica dell'organo;
- è formato da 39 sindaci o assessori delegati in modo permanente. Un comitato formato da un numero limitato di sindaci non avrebbe permesso a tutti i Comuni di svolgere attività di indirizzo ed esercitare un potere di controllo;
- il presidente del Comitato è necessariamente un sindaco o un assessore delegato. Il comitato si avvicina quindi ad una "conferenza dei sindaci";
- non prevede un voto per capitale sociale ma per testa. Questa norma è stata pensata per tutelare i comuni aventi un capitale sociale minoritario e per permettere loro di incidere congiuntamente alla gestione della società, con lo stesso peso dei comuni maggiori;
- le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. Il comitato rappresenta il luogo per esprimere l'impegno dei sindaci a prendersi cura dell'azienda pubblica.
- in osservanza di quanto previsto dall'art. 30, comma 8, dello Statuto della Società non sono previsti compensi per la carica di componente del Comitato e nessun rimborso spese o diverso emolumento di qualsiasi natura verrà riconosciuto ai componenti del Comitato per l'attività prestata.

I RISPARMI

Il processo di fusione, oltre ad un efficientamento del servizio, porta anche consistenti (tenuto conto del settore e delle limitazioni normative) benefici economici, dovuti a risparmi e nuovi introiti. I primi derivano da economie di scala ed internalizzazioni di servizi; i secondi a nuove attività pertinenti al S.I.I. attivabili sfruttando appieno la nuova struttura, senza potenziarla.

Il vantaggio economico si aggira sui 700.000€/anno, da utilizzare in parte come contenimento dell'aumento del trend delle tariffe, in parte nel miglioramento della struttura e del servizio.

E' importante ricordare che tali vantaggi si potranno evidenziare solo nell'anno 2016 (e quindi nel bilancio in approvazione a Giugno 2017) in quanto il bilancio dell'anno 2015 è semplicemente un consolidato tra le due aziende, che hanno operato nei fatti nel 2015 ancora come due organismi distinti (la fusione è avvenuta il 31.12.2015). Le operazioni delle società incorporate realizzate nel 2015 sono imputate al bilancio di PIAVE SERVIZI srl ai sensi dell'articolo 172 comma 9 del DPR 917/1986 retroattivamente dal 1 gennaio 2015.

CONCLUSIONI

La presente relazione risponde alle previsioni del comma 612 dell'art. 1 alla Legge di Stabilità 2015 ultimo periodo che dispone: " entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che e' trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. la pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicita' ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33."

ACTT Servizi S.p.A.

La società è stata costituita in data 29.12.2011 a seguito dell'approvazione da parte del consiglio comunale con deliberazione n. 31 del 01.08.2011 del progetto di scissione parziale proporzionale della società ACTT S.p.A. con la costituzione di una nuova società. Detto progetto prevedeva lo scorporo delle dotazione patrimoniali e di servizi diversi dal trasporto pubblico locale, facendoli confluire in una nuova società.

Il Comune di Casale sul Sile per quanto riguarda l'ACTT Servizi S.p.A. intendeva procedere alla dismissione delle azioni di sua proprietà (n. 333 per un importo complessivo di 17.199,45) sia in considerazione dell'esiguità della partecipazione ma principalmente perché la partecipata diretta non effettua per l'ente alcun servizio indispensabile. A tal fine il Comune di Casale sul Sile aveva manifestato formalmente, con lettera inviata in data 23 ottobre 2015 prot. n. 18412 alla Ditta A.C.T.T. Servizi e a tutti i Comuni soci, la volontà di dismettere la propria partecipazione. Volontà peraltro condivisa anche da altri Comuni.

A tale manifestazione di volontà non ha corrisposto una precisa presa di posizione da parte dell'ACTT Servizi S.p.A. e del maggior azionista Comune di Treviso.

Nell'assemblea ordinaria dei soci dell'ACTT SERVIZI spa del 24 febbraio 2016 verbalizzata dall'Amministratore Unico dott.ssa Francesca Volpato è stato riportato quanto segue: "... La dismissione delle quote dei comuni soci quindi si deve attuare 'in primis' mediante una procedura ad evidenza pubblica di cessione delle quote, rivolta ai soci ed altri enti pubblici. Qualora la procedura a pubblica evidenza andasse deserta i comuni allora possono chiedere alla Società la liquidazione della quota. E' necessario incaricare un professionista che provveda a redigere la valutazione del patrimonio aziendale. . . . DELIBERA di nominare quale rappresentante dell'assemblea per le procedure di cessione delle quote di Actt Servizi spa il Sindaco di Preganziol signor Paolo Galeano. . . .".

Se non sarà il maggior azionista che acquista le azioni queste devono essere poste sul mercato ma la vendita deve essere preceduta appunto da una perizia di stima. Il Comune di Casale sul Sile continuerà a perseguire la strada della cessione

Il Sindaco
rag. Stefano Giuliano
documento firmato digitalmente